



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Lavoro e salute

Ore di lavoro e di riposo

L'essenziale in breve

I lavoratori di imprese industriali, il personale d'ufficio, coloro che svolgono compiti simili al lavoro d'ufficio e il personale tecnico sono soggetti alle disposizioni seguenti:

Numero massimo di ore di lavoro

Numero massimo di ore lavorative settimanali: **45** ore.

Lavoro straordinario

170 ore al massimo per anno civile. Sono considerate lavoro straordinario le ore di lavoro effettuate oltre le 45 ore settimanali autorizzate. Il lavoro straordinario è autorizzato soltanto in via eccezionale, nell'intervallo diurno e serale, in situazioni quali:

- aumento inconsueto del lavoro,
- necessità di prevenire o eliminare disfunzioni d'esercizio,
- stesura dell'inventario o chiusura dei conti.

Il lavoro straordinario deve essere pagato con un supplemento retributivo del 25% o, previo consenso del lavoratore, compensato con un periodo di riposo della stessa durata.

Tutti gli altri lavoratori (ovvero fondamentalmente il personale che svolge attività manuali) sono soggetti alle disposizioni seguenti:

Numero massimo di ore di lavoro

Numero massimo di ore lavorative settimanali: **50** ore.

Lavoro straordinario

140 ore al massimo per anno civile. Sono considerate lavoro straordinario le ore di lavoro effettuate oltre le 50 ore settimanali autorizzate. Più informazioni vedi sopra.

Le disposizioni seguenti si applicano a tutti i lavoratori:

Durata del riposo giornaliero

- È considerato periodo di riposo soltanto il tempo trascorso fuori dall'azienda. Il tempo impiegato per recarsi e tornare dal lavoro rientra nel periodo di riposo. Se il lavoratore deve fornire un servizio al di fuori dell'azienda (p. es. montaggio all'esterno) e i tempi di spostamento risultano superiori a quelli consueti, la differenza rientra nelle ore di lavoro.
- Il periodo di riposo tra due giornate di lavoro deve essere di almeno 11 ore. Esso può essere ridotto a 8 ore una volta a settimana, purché sia garantita una media di 11 ore nell'arco di due settimane.

Pause

Le pause sono interruzioni del lavoro che permettono al lavoratore di riposarsi, di ristorarsi e di disporre di un certo tempo libero. I lavoratori devono avere la possibilità di lasciare il posto di lavoro durante le pause.

Durata del lavoro	Durata della pausa in min.
più di 5½ ore	¼ d'ora
più di 7 ore	½ d'ora
più di 9 ore	1 ora

Le pause devono situarsi a metà giornata lavorativa. Le pause di una durata superiore a mezz'ora possono essere frazionate. La pausa principale a metà giornata lavorativa deve durare almeno mezz'ora.

Giorni lavorativi e domenica

Tutti i giorni della settimana a eccezione della domenica sono giorni lavorativi. Il lavoro domenicale richiede il rilascio di un permesso (informazioni complementari nel paragrafo «Permessi»).

Lavoro diurno e serale

Il lavoro diurno e serale non è soggetto ad autorizzazione. L'intervallo del lavoro diurno e serale (che dura 17 ore, normalmente dalle ore 6 alle 23) può essere anticipato o posticipato di un'ora, previo consenso dei lavoratori. Le ore di lavoro diurno o serale prestate dai lavoratori devono rientrare in un intervallo di 14 ore al massimo, pause incluse (ovvero al max. 12 ore e mezzo di lavoro effettivo).

Lavoro notturno

Il lavoro notturno richiede il rilascio di un permesso (informazioni complementari nel paragrafo «Permessi»). La durata del lavoro notturno è sempre di 7 ore. Se tutto il periodo di lavoro o una parte di esso rientra nell'intervallo del lavoro notturno, il lavoratore non può lavorare più di 9 ore su 10; il lavoro straordinario è quindi vietato.

Lavoro diurno/serale e notturno:



Legenda:

P = Permesso obbligatorio

N = Lavoro notturno

Permessi

Il lavoro notturno e quello domenicale richiedono, salvo deroga prevista dall'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro, il rilascio di un permesso. Eventuali deroghe riguardano le imprese per le quali è indispensabile il lavoro notturno o domenicale, quali ad esempio centrali elettriche, chioschi, panetterie, campeggi o società televisive.

Rilascio di permessi

I permessi temporanei (validi ad es. 3 mesi) sono rilasciati dal Cantone, quelli permanenti (validi ad es. per alcuni anni) dalla Confederazione (SECO).

Registrazione della durata del lavoro

In generale, la durata del lavoro e del riposo (comprese le pause) deve essere registrata in modo sistematico. I relativi documenti devono essere conservati per 5 anni. Esiste tuttavia la possibilità, rispettando determinate condizioni, di prevedere per certi lavoratori la registrazione semplificata della durata del lavoro o la rinuncia totale a tale registrazione.

Maggiori informazioni

- Legge sul lavoro (LL) e relative ordinanze (OLL 1 e OLL 2)
- Ordinanza sulla protezione della maternità
- Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2 (UFCL 3003 Berna, n. d'ordine 710.255.i)

Indirizzi Internet

- www.seco.admin.ch
- www.condizionidilavoro.ch
- www.arbeitsinspektorat.ch

Informazioni sui permessi relativi alla durata del lavoro

SECO, Protezione dei lavoratori
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
E-Mail: abas@seco.admin.ch



Editore:

SECO | Direzione del lavoro | Condizioni di lavoro

058 463 89 14

ab.sekretariat@seco.admin.ch

Foto: fotolia

Grafica: www.pettergrafik.ch

Anno di pubblicazione: 2016

Distribuzione:

UFCL | Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

www.pubblicazionifederali.admin.ch

N. 710.224.i

Download:

www.seco.admin.ch

